

SOTTRAZIONE DEI FONDI AGRICOLI ALL'ATTIVITA' VENATORIA.

Disposizioni generali e condizioni di ammissibilità

1. PRINCIPI GENERALI

L'art. 15 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, così come recepito all'art. 15 della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8, prevede che il proprietario o il conduttore possa richiedere il divieto di esercizio dell'attività venatoria nel proprio fondo agricolo.

In detti fondi sottratti alla caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria e/o ogni attività connessa con l'esercizio venatorio quale, ad esempio, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia.

Le superfici dei fondi rustici sottratti alla gestione programmata della caccia concorrono a costituire la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica.

Ai proprietari o conduttori dei fondi rustici esclusi dall'attività venatoria non compete alcun contributo per presidi di prevenzione né risarcimento per danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole o alle opere approntate sugli stessi terreni.

Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, per comprovate esigenze tecnico-gestionali contenute nel Piano Faunistico-Venatorio e previa comunicazione ai proprietari o ai conduttori, può essere attuato il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il proprietario o il conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo ricadente in territorio sottoposto al regime di gestione programmata della caccia (ATC) deve presentare richiesta motivata al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna del Piano Faunistico-Venatorio. Nell'Allegato A) alle presenti disposizioni sono riportate le sedi dei Servizi Territoriali e i responsabili di procedimento.

In caso di sopravvenute e comprovate esigenze la richiesta di cui al paragrafo precedente può essere inoltrata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il fondo per il quale viene fatta richiesta di sottrazione alla gestione della caccia deve essere in un corpo unico.

La sottrazione del fondo, qualora autorizzata, ha validità dalla stagione venatoria successiva alla presentazione della domanda.

Le richieste, presentate in bollo utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, devono riportare le seguenti indicazioni:

- generalità del richiedente e indicazione del titolo di possesso;
- indirizzo e località esatta in cui è ubicato il fondo che si intende sottrarre;
- dati catastali completi del fondo che si intende sottrarre (foglio e particelle catastali);
- condizioni e motivazioni per le quali viene richiesta l'esclusione del fondo agricolo dall'attività venatoria con riferimento all'elenco di cui al successivo punto 3, nel quale viene indicata anche l'eventuale documentazione da presentare a corredo della domanda;
- planimetria catastale del fondo (su base CTR o su base ortofoto), con evidenziato il tracciato della linea di confine del terreno che si intende sottrarre.

Il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio provvede, laddove lo ritenga necessario, al sopralluogo per la verifica dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni e si pronuncia sulla richiesta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le richieste sono accolte, a condizione che **non ostacolino l'attuazione del Piano Faunistico-Venatorio, nei casi in cui l'attività venatoria risulti in contrasto con l'esigenza di salvaguardia** delle fattispecie di seguito indicate:

a. colture agricole specializzate

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della Legge n. 157/1992, l'esercizio venatorio è vietato in forma vagante nei terreni in attualità di coltivazione quali coltivazioni erbacee da seme, frutteti specializzati, vigneti e uliveti specializzati sino alla data del raccolto, terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

Inoltre, il calendario venatorio regionale annualmente pone specifici divieti alla caccia vagante in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

Per "**colture specializzate**" per le quali il proprietario o conduttore intenda richiedere la sottrazione alla caccia programmata ai sensi delle presenti disposizioni, devono essere dimostrate, in sede di domanda, **le specifiche motivazioni** che le rendono vulnerabili nonostante i divieti sopracitati.

Tali attività devono essere svolte nell'ambito di un'impresa agricola.

b. **produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali e/o a fine di ricerca scientifica** documentate o attestate da Enti scientifici od altri soggetti autorizzati al rilascio della certificazione.

c. **attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale**

Per attività di rilevante interesse **economico e/o sociale**, anche ai fini della salvaguardia dell'incolumità degli ospiti, devono intendersi i fondi rustici ove insistono:

- attività di agriturismo o fattorie didattiche o strutture ricettive;
- attività di carattere ricreativo o sociale, ivi comprese le fattorie sociali di cui alla Legge 18 agosto 2015 n. 141;
- attività di allevamento allo stato brado in aree recintate.

La richiesta viene accolta solo nei casi in cui tali attività vengano svolte, anche se parzialmente, nel periodo intercorrente tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio.

Relativamente alle **attività di rilevante interesse ambientale** la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.

Ai fini della individuazione dei casi di ostacolo all'attuazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale, il Servizio Territoriale competente valuta che la richiesta di sottrazione del fondo non impedisca il raggiungimento degli obiettivi riassunti di seguito:

- la compatibilità nel territorio tra presenza della fauna selvatica e attività antropiche ivi comprese le collisioni stradali;
- il raggiungimento delle densità obiettivo indicate nel Piano e riferite a ciascuna specie, con particolare riferimento agli ungulati, il cui strumento gestionale è rappresentato dalla gestione programmata dell'attività venatoria.

Ampie estensioni non gestite sotto l'aspetto venatorio possono infatti costituire serbatoi nei quali gli ungulati, come più volte sottolineato dall'ISPRA, trovano agevole rifugio con il conseguente fenomeno negativo definito "*effetto spugna*" a discapito dei territori circostanti.

4. TABELLAZIONE E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Il divieto di caccia è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, messe in opera a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le tabelle, delle dimensioni di cm 25x33 circa, di colore bianco con scritta nera, devono indicare la presenza del fondo sottratto ed il conseguente divieto di caccia,

riportando la scritta: *"Divieto di caccia. Fondo agricolo sottratto all'attività venatoria ai sensi della normativa vigente"* e il numero dell'autorizzazione regionale.

Le tabelle devono essere collocate, di norma, su appositi pali di sostegno e in modo tale che ognuna risulti visibile da quelle adiacenti.

L'autorizzazione di fondo sottratto è valida fino a quando rimangano invariate sul territorio le condizioni accertate all'atto del rilascio del provvedimento, fatta salva la proprietà o la conduzione del terreno da parte del titolare dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'autorizzazione ha la medesima durata del Piano Faunistico-Venatorio regionale, fermo restando la possibilità di estenderne l'efficacia fino alla conclusione dell'istruttoria relativa alla presentazione di una ulteriore istanza, a seguito dell'approvazione di una nuova pianificazione.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare immediatamente alla Regione ogni variazione colturale, dell'interesse economico, sociale o ambientale, affinché possano essere compiuti i necessari accertamenti.

In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione a seguito di modifica o cessazione delle condizioni che hanno determinato la concessione del divieto di caccia, il proprietario o conduttore è tenuto entro 30 giorni a provvedere alla rimozione della tabellazione.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le autorizzazioni relative ai fondi sottratti alla caccia rilasciate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna e dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, ai sensi della pianificazione faunistica provinciale, decadono decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna del Piano Faunistico-Venatorio regionale. Qualora nel suddetto termine gli interessati abbiano provveduto alla nuova richiesta di sottrazione, le originarie autorizzazioni conserveranno validità fino alla conclusione dell'istruttoria da parte dei Servizi Territoriali.

ALLEGATO A**INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI DEI SERVIZI TERRITORIALI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA E DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Indirizzo PEC	Sedi uffici istruttori
PIACENZA	ENRICO MERLI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza	stacp.pc@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza - Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC)
PARMA	PAOLO ZANZA	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma	stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma P.le Barezzi n. 3 - 43121 Parma (PR)
REGGIO EMILIA	ANDREA GUALERZI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia - Via Gualerzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale - Reggio Emilia (RE)
MODENA	FEDERICA DOTTI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena - Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 Modena (MO)
BOLOGNA	PAOLO BELLETTI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna - Viale Silvani n°6, 40122 Bologna (BO)
FERRARA	CARLA NEGRETTI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara - V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara
FORLI'-CESENA	ROSSELLA BRUSCHI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forli'-Cesena	stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forli'-Cesena - Piazza G.B. Morgagni 2 - 47121 Forli' (FC)
RAVENNA	GIOVANNI MAZZOLANI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna	stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna - Viale della Lirica, 21 - 48100 Ravenna (RA)
RIMINI	PIER CLAUDIO ARRIGONI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini	stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini - Via Dario Campana, 64 - 47921 Rimini (RN)